INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

All. 4 Reg. Ivass 2 agosto 2018 n. 40

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

POLETTI ZAMBELLI ALBERTONI PIERLUIGI, iscritto al RUI al n. A.000123489

Sezione I - Informazioni modello di distribuzione

a) POLETTI PIERLUIGI ASSICURAZIONI SNC agisce in nome e per conto di Generali Italia S.p.A;

b) il contratto non viene distribuito in collaborazione con altri intermediari

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto POLETTI PIERLUIGI ASSICURAZIONI SNC:

a. fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata indicando i motivi per cui il contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente

b. nell'ambito dell'attività di consulenza svolta valuta le informazioni acquisite dal contraente/assicurato rispetto alle esigenze dallo stesso manifestate, al fine di proporre il prodotto più indicato

c. distribuisce, senza esclusiva, i prodotti assicurativi dei rami Vita di Generali Italia S.p.A.

d distribuisce, senza esclusiva, i prodotti assicurativi dei rami Danni

e fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis,
comma 7, del Codice

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

a. Rispetto ai contratti di assicurazione diversi dalla responsabilità civile auto, il compenso per l'attività di distribuzione svolta è rappresentato da una commissione inclusa nel premio distinta per rami. Non è previsto il percepimento di alcun incentivo per la distribuzione di uno specifico prodotto assicurativo. Tale attività concorre al raggiungimento di obiettivi quantitativi definiti per aggregato di prodotti e parametri qualitativi, al raggiungimento dei quali conseguono ulteriori compensi.

b. Rispetto ai contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la misura dei livelli provvigionali riconosciuti dalla compagnia all'intermediario primario (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private) è riportata nella tabella posta in calce al presente documento.

c. l'informativa di cui alle lettere a) e b) è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi

a. I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso

b. le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto

Trasparenza dell'integrazione dei rischi di sostenibilità

Il Gruppo Generali ha preso parte a diverse iniziative volte a promuovere un'economia globale sostenibile, sottoscrivendo, tra gli altri, il Global Compact delle Nazioni Unite ed aderendo ai Principi delle Nazioni Unite per l'Investimento Responsabile (PRI).

In ossequio a tali impegni, il Gruppo Generali integra gli aspetti ambientali, sociali e di governance all'interno delle scelte di investimento, nell'ottica di ottimizzare i rendimenti, influenzare positivamente gli stakeholder, rafforzare la propria reputazione e aumentare il valore sociale.

Il Gruppo Generali identifica e valuta il "rischio di sostenibilità", ovvero un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, qualora si verifichi, potrebbe avere un impatto negativo, effettivo o potenziale, sul valore o sulla performance degli investimenti.

Tale valutazione, finalizzata a minimizzare gli impatti negativi sopra citati, viene condotta prendendo in considerazione:

(i) i rischi legati al mancato rispetto dell'ambiente, quali l'assoggettamento a sanzioni o a costi legati alla bonifica o ad altri rimedi di un danno ambientale;

(ii) i rischi reputazionali derivanti dall'inosservanza dei diritti umani o dei diritti del lavoro;

(iii) i rischi di governance societaria, laddove l'assenza di procedure di controllo potrebbe dare luogo a casi di corruzione con effetti negativi diretti e indiretti sugli utili d'impresa.

L'offerta dei prodotti assicurativi avviene attraverso un servizio di consulenza volto a raccomandare ai potenziali clienti i prodotti che incontrano i bisogni dagli stessi espressi. In tale fase, considerato che tutti i prodotti del catalogo seguono il processo di investimento adottato dalla Compagnia finalizzato anche ad individuare e valutare i rischi di sostenibilità relativi agli investimenti sottostanti, l'attività del consulente si concentra sulla scelta del prodotto adeguato a soddisfare i bisogni espressi dal cliente.

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EX ISVAP N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008

Si avvisa la spettabile clientela che il valore percentuale della provvigione sul premio globale di Responsabilità Civile Auto riconosciuta all'intermediario a decorrere dal 01 gennaio 2022, è pari a:

10,62 % per i veicoli del settore I (Autovetture) e II (Autotassametri)*
9,39 % per i veicoli del settore III (Autobus) e IV (Autocarri) oltre 3,5 t
10,21 % per i veicoli del settore IV (Autocarri) fino a 3,5 t e per tutti gli altri veicoli a motore e natanti

*La base di computo provvigionale è pari al 97,61 % del premio imponibile (ottenuto deducendo il contributo al Fondo di Garanzia Vittime della Strada al netto dei relativi oneri di gestione); su tale importo vengono riconosciute provvigioni in misura pari al 13,00 % per tutti veicoli del settore I e II.
L'importo provvigionale ottenuto viene poi rapportato al premio globale, cioè il premio comprensivo di imposte (9%[1]) e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (10,50%).

Esempio:
13,00 %
premio imponibile € 1.000,00 (A)
coefficiente base imponibile 0,9761 (B)
premio base per il computo provvigionale € 976,10 (C)
provvigioni in valore assoluto € 126,89 (D) = [13,00 %*C]
premio lordo (comprensivo di imposte ed SSN) € 1.195,00 (E) = (A) + (A) * 9,0% + (A) * 10,5%
peso percentuale delle provvigioni 10,62 % (F) = (D) / (E)

L'aliquota effettivamente applicata sui documenti contrattuali può differire di alcuni centesimi di punto percentuale in relazione agli arrotondamenti.

1 Nell'esempio sopra riportato viene indicata l'aliquota minima prevista alla data di redazione del presente documento.
Si precisa che in seguito all'entrata in vigore del "federalismo fiscale" (D.lgs. n. 68 del 6 maggio 2011) le province possono deliberare una variazione sull'imposta dell'assicurazione R.C. Auto nella misura massima del 3,5% in aumento o in diminuzione rispetto al 12,50%. Per i preventivi con decorrenza polizza successiva all'entrata in vigore delle nuove aliquote, potrebbe determinarsi un disallineamento tra il premio indicato nel preventivo ed il premio richiesto dall'impresa al momento della stipula del contratto.